

# #BeDigital

## STUDIO DIGITALE



**selda**

software partner  TeamSystem®

Le tue priorità orientano il nostro lavoro. Aumentare la fedeltà dei tuoi clienti, snellire e velocizzare i processi dello studio e far crescere il tuo business sono le linee guida della nostra offerta digitale.

Ogni soluzione è un piccolo tassello della tua evoluzione digitale come professionista.

- **Strumenti di collaborazione online**  
per fidelizzare i tuoi clienti
- **Processi digitali**  
per farti lavorare in modo più rapido e produttivo
- **Siti web professionali**  
per rafforzare la tua reputazione e farti trovare online

# #BeDigital STUDIO DIGITALE

Ogni soluzione è un piccolo tassello dell'evoluzione dell'azienda verso il mondo digitale nei rapporti interni e verso il mercato.



## Collaborazione online con i clienti

### ■ Fatturazione Elettronica P.A. - B2B

Risolvi completamente il problema delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni. Stiamo lavorando per farti gestire elettronicamente tutte le fatture verso i clienti, anche quelle fra privati, non appena entreranno in vigore.  
[www.teamsystem.com/FEPA](http://www.teamsystem.com/FEPA)

### ■ Fatture in Cloud

Per clienti artigiani e micro-imprese. Acquisisci in automatico le fatture emesse, segui i clienti giorno per giorno e comunichi con loro attraverso un servizio di messaggistica dedicato.

### ■ LYNFA Service

Per aziende clienti più strutturate. Collabori in modo più completo con i tuoi clienti perché li fai accedere al sistema dello studio per svolgere le attività contabili e amministrative.



## Processi Digitali

### ■ Conservazione Cloud

Conservi in digitale tutti i tuoi documenti e risparmi tempo e denaro. Non devi più preoccuparti di nulla, pensiamo a tutto noi!  
[www.teamsystem.com/conservazione](http://www.teamsystem.com/conservazione)

### ■ Movimenti Bancari

Importi gli estratti conto, fai le riconciliazioni contabili e registri ogni movimento mancante direttamente sul gestionale, in automatico e senza attività manuali. Semplice, rapido, senza errori.  
[www.teamsystem.com/movimenti-bancari](http://www.teamsystem.com/movimenti-bancari)



## Reputazione sul web

### ■ Il sito del professionista

Una vetrina completa ma semplice da personalizzare, sviluppata con il nostro partner tecnologico Oxatis. Così ti fai trovare dai tuoi futuri clienti e rafforzi la tua reputazione.



TeamSystem  
Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)  
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502  
[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)



Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia

Certified Software Partner

**selda**  
informatica professionale

SELDA srl  
C.so Montevideo, 15 - 16043 Chiavari GE  
Tel. 0185 59081 - Fax 0185 590849  
[info@seldainformatica.com](mailto:info@seldainformatica.com)  
[www.seldainformatica.com](http://www.seldainformatica.com)

## MODELLO 730/2017

### Conferme e Novità

Venerdì 7 aprile 2017  
Auditorium San Francesco - Chiavari  
CHIAVARI - GE

relatore:

**Dott. Antonio Zappi**

*Esperto Fiscale – Pubblicista del Gruppo “Il Sole 24 ore”*



*In collaborazione con l'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Genova*

## Novità

### 2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:

- **Premi di risultato** – da quest'anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C - rigo C4);
- **Regime speciale per i lavoratori impatriati** – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia connesso alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- **Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
- **Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- **School bonus** – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- **Credito d'imposta per videosorveglianza** – è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- **Detrazione spese arredo immobili giovani coppie** – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;

## Novità

- **Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale** – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- **Detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B** – a chi nel 2016 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016;
- **Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto** – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- **Otto per mille all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- **Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale** – da quest'anno è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

**MOD. 730/2017**

**FAMILIARI A  
CARICO**

## SEZIONE "CONIUGE E FAMILIARI A CARICO"

FAMILIARI A CARICO		COGNOME FISCALE	STABILITÀ RESIDENZIALE (secondo art. 13 del Regolamento n. 28/2011)	MESE A CARICO	ANNO DI NASCITA	%	DETRAZIONE (CONIUGE AFFIDATI E FIGLI)
1	C CONIUGE						
2	F1 FIGLIO						
3	F A D						
4	F A D						
5	F A D						

SOSTITUIRE LA CATEGORIA:  
 C = Coniuge  
 F1 = Primo figlio  
 F = Figlio  
 A = ASO  
 D = Figlio con disabilità

PERCENTUALE ULTERIORI DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

NUMERO FIGLI IN OFFICIO PRESENTI NELLA FAMIGLIA DEL CONTRIBUENTE

**RIGO 1** Riservato al coniuge (anche se non fiscalmente a carico)

**RIGO 2** Riservato al figlio anagraficamente di età maggiore

**RIGO 3** Riservato ad altri figli o familiari a carico

L'Agenzia delle Entrate può effettuare dei **controlli preventivi** in caso di rimborso complessivamente superiore a **4.000 euro** e sulla base di criteri **selettivi**. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 6 mesi. No controlli preventivi su "accettati" e via "CAF".

Slide 5

## Detrazioni per carichi di famiglia


- Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.
- Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2016 *non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo* per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:
  - il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
  - i **figli** adottivi, affidati o affiliati;
  - i seguenti **altri familiari**:
    - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    - i discendenti dei figli;
    - i genitori e gli ascendenti prossimi (nonni);
    - i genitori adottivi;
    - i generi e le nuore;
    - il suocero e la suocera;
    - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

### ATTENZIONE !!!

Da non computare redditi :

- Esenti (compensi esenti delle ASD)
- Che hanno subito tassazione separata
- Che hanno subito ritenuta a titolo di imposta
- 
- Si computa :
  - impresa e lavoro autonomo in "sostitutiva"
  - Quota esente "transfrontalieri"
  - Cedolare secca
  - Enti internazionali e rappresentanza consolari, ecc.


Slide 6



**MOD. 730/2017**

**QUADRO A**

## STRUTTURA DEL QUADRO A



Slide 9

## QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

### RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta in questo modo i redditi dominicale e agrario :

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento,

Il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento L'ulteriore rivalutazione NON si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".



Slide 10

## QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

- **AGROENERGIE**
- La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del D.L. 24/4/2014, n. 66, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel quadro A.
- Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello Unico PF.

Slide 11

## CASI PARTICOLARI (COLONNA 7)



Slide 12

# MOD. 730/2017

## QUADRO B

**selda**  
informatica professionale

### STRUTTURA DEL QUADRO B

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI										
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	POSSESSO	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (almeno l'immobile figo precedente)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU
B1	,00						<input type="checkbox"/>			

**POSSESSO DI UN FABBRICATO SITUATO NEL TERRITORIO ITALIANO** → **iscritto o da iscrivere con attribuzione della rendita nel catasto edilizio**

## QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

### ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'anno 2016, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (una per categoria C2/C6/C7), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente risulta dovuta l'Imu per il 2016 e pertanto non sono dovute Irpef e addizionali per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso").

In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Slide 15

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI



## RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE



Slide 16



## CODICE 1: ABITAZIONE PRINCIPALE

"Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente"

QUADRO B

MODELLO 730-3 (rigo 3)

RENDITA CATASTALE

RENDITA CATASTALE  
RIVALUTATA

Un soggetto possiede a titolo di proprietà, al 100% e per l'intero anno, un immobile adibito ad abitazione principale con rendita catastale pari ad euro 1.000,20.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	POSSESSO		4	5	6	7	8	9	10
			GIORNI	%							
B1	1.000,20	1	365	100							



ESEMPIO

730/3

**SI' IRPEF ED ADD.LI = NO IMU**

Slide 17

## DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

### Art. 10, comma 3 BIS TUIR

"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare."

**DIMORA DEL PROPRIETARIO O DEI SUOI FAMILIARI**




**NB ANZIANI E DISABILI NON LOCANTI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

Slide 18

**CODICE 5: PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**



Unità immobiliari di cui all'articolo 817 c.c, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate e utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale



Un contribuente possiede un immobile, pertinenza dell'abitazione principale (garage), al 100% e per l'intero anno, con rendita catastale pari ad euro 199,90.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			GIORNI	%							
B1	200,00	5	365	100							




ESEMPIO

730/3

SI' IRPEF ED ADD.LI = **NO IMU ?**

**CODICE 2: UNITÀ IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE**

Unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale (o comodato a non familiari)



Un soggetto possiede un immobile a disposizione al 100% e per l'intero anno, con rendita catastale pari ad euro 1.000,10.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			GIORNI	%							
B1	1.000,00	2	365	100							



ESEMPIO

NO IRPEF ED ADD.LI = **SI' IMU**

**COL. 5 : CODICE CANONE**

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.  
 Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":  
 '1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;  
 '2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;  
 '3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;  
 '4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
 Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.  
 Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

↓

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI														
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI														
1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GIORNI	%									
B1		.00								.00	<input type="checkbox"/>			

**CODICI 3-4-8: FABBRICATI LOCATI**

**CANONE DERIVANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE**

meno

**SPESE CONDOMINIALI (eventualmente comprese)**

meno

**DEDUZIONE FORFETTARIA 5% (25%, ovvero 35%)**


uguale

**REDDITO EFFETTIVO**

**NB** Indipendentemente dall'effettiva percezione del canone


QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI														
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI														
1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GIORNI	%									
B1		.00								.00	<input type="checkbox"/>			

**CODICE 3: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME NON LEGALE DEL CANONE**



Slide 23

**CODICE 4: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME LEGALE DEL CANONE (equo canone)**



Slide 24

**CODICE 8: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA A CANONE CONVENZIONATO**

**Legge n. 431/98**

ha introdotto

**AGEVOLAZIONI LOCATORE**

Contratti convenzionali

**AGEVOLAZIONI INQUILINO**

**REDDITO EFFETTIVO O RENDITA RIDOTTI DEL 30%**

**DETRAZIONE D'IMPOSTA euro 495,80 o 247,90**

**QUADRO B**

Col. 1

Col. 6

**MODELLO 730-3 (rigo 3)**

**RENDITA CATASTALE**

**REDDITO EFFETTIVO**


**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA (ridotta del 30%) ovvero REDDITO EFFETTIVO (ridotto del 30%)**

**Se cedolare secca : aliq. 10%**

Slide 25

**QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI**

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE											
N. riga Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO			CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione CIVILI	Stato di emergenza	
			SERIE	NUMERO	SOTTONUMERO						
B11											
B12											



Slide 26

**CODICE 9: UNITÀ IMMOBILIARE CHE NON RIENTRA NEI CASI INDICATI DA 1 A 17**

QUADRO B

~~MODELLO 730-3 (riga 3)~~

RENDITA CATASTALE

~~RENDITA CATASTALE RIVALUTATA~~



**ESEMPIO - Unità immobiliare priva di allacciamento**

il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			GIORNI	%							
B1	1.000,00	9	365	100			00		<input type="checkbox"/>		

Slide 27

**QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI**

- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
  - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
  - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

Slide 28

## QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

'12' se:

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.

In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza** (vedi istruzioni al codice '8').

In questo caso oltre alla casella di colonna 11 "Cedolare secca" barrata deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Slide 29

## COL. 11 : CEDOLARE SECCA

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		4 CODICE COMUNE	5 CANONE DI LOCAZIONE	6 CASI PARTICOLARI	7 CERTIFICAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	8 CODICE COMUNE	9 CEDOLARE SECCA	10 CASI PARTICOLARI (IMU)
			GIORNI	%							
B1		.00								<input type="checkbox"/>	

**Colonna 11 (Cedolare secca):** barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative - Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

Slide 30

**COL. 12 : CASI IMU**



QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2	POSSESSO		CODICE COMUNALE	3	CANONE DI LOCAZIONE	7	CONTRIBUZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9	11	12
			4	5								
			GIORNI	%							CEGLARE VERBA	CASI PARTICOLARI IMU
B1		.00										

**Colonna 12 (Casi particolari IMU):** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2015, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2015, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Imu e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Slide 31

**MOD. 730/2017**

**QUADRO C**

**SEZIONE I, QUADRO C: COMPILAZIONE**

- 1 - se pensione
- 2 - per redditi di lavoro dipendente
- 3 - per compensi di LSU percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età pensionabile
- 4 - redditi transfrontalieri

Casi particolari

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI								Casi particolari				
C1	Indeterminato	Determinato	Indeterminato	Determinato	C2	Indeterminato	Determinato	C3	Indeterminato	Determinato		
Somme per prassi di risultato												
C4	Indeterminato		Determinato		Indeterminato		Determinato		Indeterminato		Determinato	
PERIODO DI LAVORO - giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2017)												
Lavoro dipendente				Pensione								

Se contratto di lavoro:  
1. A tempo indeterminato;  
2. A tempo determinato

Punto 1 CU

periodo di lavoro in giorni

periodo di pensione in giorni

**ALTRE SEZIONI - QUADRO C**

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
C6	Assegno del coniuge		REDDITO (punti 4 e 5 CU 2017)	C7	Assegno del coniuge		REDDITO (punti 4 e 5 CU 2017)	C8	Assegno del coniuge		REDDITO (punti 4 e 5 CU 2017)
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF											
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2017)			C10	RITENUTE ADD. LE REGIONALE (punto 22 CU 2017)						
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADD. LE COMUNALE 2016 (punto 26 CU 2017)			C12	RITENUTE SALDO ADD. LE COMUNALE 2016 (punto 27 CU 2017)			C13	RITENUTE ACCONTO ADD. LE COMUNALE 2017 (punto 28 CU 2017)		
SEZIONE V - BONUS IRPEF											
C14	CODICE FISCALE (punto 201 CU 2017)	BONUS REGIONALE (punto 292 CU 2017)	TROVATA ESERCIZIO	PARTI REDDITO ESISTENTE	QUOTA TFR						
SEZIONE VI - ALTRI DATI											
C15	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 400 CU 2017)			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 401 CU 2017)							

NESSUNA PARTICOLARE NOVITA'

# MOD. 730/2017

## RIGO C4 - PREMI RISULTATO

LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (anche tempo determinato)



Somme per premi di risultato							
C4	Tipologia limite	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
		,00	,00	,00	,00		

## QUADRO C, Sez. V: Bonus IRPEF

SEZIONE V - Bonus IRPEF <sup>1</sup>							
C14	CODICE BONUS (art. 291 (L. 2017))	BONUS EROGATO (art. 292 (L. 2017))		TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE	QUOTA TFR	
			,00			,00	,00

### SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della distribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2016.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.

Slide 37

**MOD. 730/2017**

**QUADRO E**

## ONERI DETRAIBILI AL 19%

SPESA PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	29	Spese veterinarie	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dei soggetti non udenti sordi	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	32	Spese relative ai contributi mensili per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funerali	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (galestro, polo e altre strutture sportive)	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	30	Altre spese detraibili	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			

Slide 39

## ONERI DETRAIBILI AL 26%

SPESA PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E10	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

### QUADRO "E"

#### QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%

Spese patologie esenti		SPESA SANITARIA		Mensile rate	
E1	SPESA SANITARIA	1	2	E6	SPESA SANITARIA RATEIZZATE IN PRECEDENZA
E2	SPESA SANITARIA PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E3	SPESA SANITARIA PER PERSONE CON DISABILITA'			E8	ALTRE SPESE
E4	SPESA VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'			E9	ALTRE SPESE
E5	SPESA PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			E10	ALTRE SPESE
E14	SPESA PER CANONI DI LEASING	1	2	3	4

Slide 40


## Spese sanitarie

### NOZIONI GENERALI - SPESE SANITARIE


- ✓ La detrazione spetta, in via generale, a chi è intestato il documento;
- ✓ Figli -
  - ✓ Se è intestato ad uno solo dei genitori spetta interamente allo stesso;
  - ✓ Se è intestato al figlio, al 50%
    - ✓ salvo diversa ripartizione annotabile in percentuale sulla ricevuta (non correlata alla % detrazione per carichi di famiglia).

## SPESE SANITARIE: RIGO E1

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE
<b>E1</b>	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (barrare la casella)	2
		,00		,00



## SPESE SANITARIE



## SPESE SANITARIE: RIGO E2

<b>E2</b>	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	la casella)	,00
-----------	---	-------------	-----



**ATTENZIONE!**  
La compilazione dei rigi E1 ed E2 è strettamente connessa.

## SPESE SANITARIE PER DISABILITA': RIGO E3

<b>E3</b>	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	,00
-----------	---	-----



**CONNESSIONI TRA I RIGHI E1, E2 ED E3**

**RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE**

	Spese patologiche esenti	Riduzione/Importo la casella	Spese sanitarie
E1	SPESE SANITARIE	.00	.00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		.00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		.00

**E1 + E2 + E3**

.....▶ al lordo franchigia

Spese sanitarie > euro 15.493,71

Spese sanitarie ≤ euro 15.493,71

Rateizzazione in 4 quote annuali di pari importo

Detrazione in unica soluzione

Barratura casella + esposizione importo rateizzato mod. 730-3

NO barratura casella

**VEICOLI PER DISABILITA': RIGO E4**

	Numero rata
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' .00

Veicoli per portatori di handicap

agevolabile  
Nei seguenti limiti

ACQUISTO

e

MANUTENZIONE STRAORDINARIA


No rateizzazione

Una volta ogni 4 anni (salvo casi particolari)


Massimo € 18.075,99  
facoltà rateizzazione in 4 quote

Non sono agevolabili le spese di ordinaria manutenzione (cambio olio, gomme..) e costi di esercizio (es. assicurazione, tagliandi..) del veicolo

## ACQUISTO DI CANE GUIDA: RIGO E5




## SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE: RIGO E6



## Mutui

### MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO AB. PRINCIPALE: RIGO E7

Quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente



**RIGO E7: CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI DETRAIBILI**

Per determinare la detraibilità degli interessi passivi è necessario effettuare il seguente rapporto:

$$\frac{\left( \begin{array}{l} \text{Costo acquisto immobile} \\ + \\ \text{Oneri accessori acquisto e contratto mutuo} \end{array} \right)}{\text{Importo dato a mutuo}} = \text{"D"}$$

$$\text{"D"} \times \left( \begin{array}{l} \text{Interessi passivi 2016} \\ + \\ \text{Oneri contratto mutuo} \end{array} \right) = \text{Interessi passivi detraibili}$$

Slide 53

**ESEMPIO - Mutuo ipotecario rigo E7**

Il Signor Verdi Giuseppe ha acquistato nell'anno un immobile da adibire ad abitazione principale (prezzo+imposte da rogito notarile euro 170.000,00). Ha stipulato un mutuo ipotecario (euro 220.000,00). Le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo sono pari a euro 1.100,00, per il contratto di compravendita dell'immobile sono pari a euro 3.400,00. Nel corso dell'anno ha pagato euro 2.050,00 a titolo di interessi passivi e euro 300,00 a titolo di oneri bancari.



Interessi passivi	Oneri bancari	Spese notarili contratto mutuo	<b>Interessi potenziali</b>
↑	↑	↑	↑
euro 2.050,00	+ euro 300,00	+ euro 1.100,00	= euro 3.450,00

<b>Interessi effettivi</b>	
$\frac{170.000,00 + 3.400,00 + 1.100,00 + 300}{220.000,00} = 79,45\%$	$3.450,00 \times 79,45\% = 2.741,03$

Slide 54

**REGIME DI DETRAIBILITÀ: NUOVA REGOLA**  
(mutui stipulati dal 1° gennaio 2001)




## RIGHI DA E8 A E10

<b>E8</b>	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA		,00
<b>E9</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
<b>E10</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00

Slide 57

## MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: CODICE 8



Limite alla detrazione




Max euro 2.065,83 ad intestatario

**NB**


E' necessario operare il rapporto illustrato nel rigo E7

Slide 58


**MUTUI CONTRATTI NEL 97 PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: CODICE 9**



**MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE AB. PRINCIPALE: CODICE 10**



**CODICE 9/10: CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI**



**ESEMPIO - Mutuo ipotecario codice 10**



Il Signor Rossi Mario ha contratto nel 2015 un mutuo per costruzione dell'abitazione principale per euro 100.000,00, corrispondendo a titolo di interessi passivi euro 2.500. Nel 2015 ha sostenuto spese per euro 50.000,00

Il contribuente nel 730/2016, rigo E10, ha indicato euro 2.500,00 a titolo di interessi passivi, beneficiando di una detrazione pari al 19% (euro 475,00).



Il Signor Rossi Mario conclude i lavori di costruzione nel 2016, corrispondendo all'impresa di costruzione euro 34.000,00. Nel 2016 ha corrisposto a titolo di interessi passivi euro 2.470,00.

Nel 2016, a fine lavori, è possibile calcolare l'esatto ammontare degli interessi detraibili, sommando le spese sostenute negli anni 2015 e 2016 e rapportandole al capitale a mutuo:

$$D = \frac{84.000,00}{100.000,00} = 0,84 = 84\%$$

Nel 2016, gli interessi passivi detraibili ammontano a:  $2.470,00 \times 84\% = 2.074,80$   
Vanno ricalcolati gli interessi detraibili 2015 (730/2016):  $2.500 \times 84\% = 2.100,00$ .

L'importo eccedente ( $2.500,00 - 2.100,00 = 400,00$ ) portato indebitamente in detrazione, deve essere assoggettato a tassazione separata (Rigo D7, codice 4).


## PRESTITI E MUTUI AGRARI: CODICE 11

DATA STIPULA



Non rilevante

limite alla  
detrazione



Max somma del reddito  
dominicale e agrario  
rivalutati

Slide 63

## SPESE ISTRUZIONE : CODICE 12




NOVITA'

LIMITE



Max euro 564

Se  
sostenute



FINO SCUOLE  
SUPERIORI

'12' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.


L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Slide 64


**SPESE UNIVERSITA' : CODICE 13**



\*13\* per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

**SPESE FUNEBRI: CODICE 14**



**SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE: CODICE 15**

- Casi di non autosufficienza negli atti vita quotidiana
- Certificazione medica
- Spetta anche per familiari (433 c.c.)
- Limite è per contribuente a prescindere da numero assistiti
- Da ripartire tra compartecipi che sostengono la spesa
- Occorre una ricevuta con codice fiscale di chi effettua il pagamento e gli estremi del familiare a cui è rivolto il servizio.



in misura non superiore ad euro 2.100,00 e solo se reddito complessivo < 40.000,00

**ATTIVITA' SPORTIVE: CODICE 16**

Spese sostenute nel 2016 per iscrizione ragazzi (da 5 a 18 anni) a strutture sportive dilettantistiche (DM 28/3/2007)

.....> Anche per ragazzi fiscalmente a carico

limite alla detrazione



euro 210,00 \* ogni figlio (CM 34/2008)

.....> Quietanza con "precisi" estremi

Intestazione emittente (ASD o altro) - Causale (iscrizione / abbonamento) Attività sportiva Importo pagato - Dati praticante e C.F. di chi ha pagato Detraibili SOLO IMPORTI PAGATI PRIMA DELLA MAGGIORE ETÀ (CM 34/2008)



Slide 67

**INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE : CODICE 17**

- Per acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (anche usufrutto - CM 34/2008)



in misura non superiore ad euro 1000,00 da ripartire tra più comproprietari in % di proprietà

**codice 17**

**CANONE DI LOCAZIONE PER UNIVERSITARI FUORI SEDE: CODICE 18**

Spese sostenute nel 2016 per stipula o rinnovo di contratti L. 431/1998



Comune distante almeno 100 km. dalla residenza e fuori provincia

Anche "limitrofo" all'università

**codice 18**

Se contratto è intestato al genitore spetta a lui - Se intestato al figlio vale "principio di annotazione" (CM 34/E/2008)

limite alla detrazione



euro 2.633,00 (anche se vi sono più figli universitari)

.....> Spetta anche per familiari a carico ed anche se contratto è intestato al genitore (CM 34/E/2008)

Dal 2008 anche contratti di ospitalità pagati ad università e collegi universitari

Slide 68

**ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10**

**VERSAMENTO**

<b>SOPPRESSO</b>	(omissis...)	→	<b>codice 19</b>
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc.	→	importi non superiori a euro 2.065,83 <b>codice 20</b>
Erogazioni liberali a favore delle associazioni e SOCIETÀ sportive dilettantistiche	Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc.	→	importi non superiori a euro 1.500,00 <b>codice 21</b>
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc.	→	importi non superiori a euro 1.291,14 <b>codice 22</b>

Slide 69

**ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10**

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	Canale postale o bancario o con bancomat, carta di credito, assegni, ecc.	→	Importi non superiori a euro 2.065,83 <b>codice 23</b>
Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La biennale di Venezia"	Versamenti "liberi" alle società di cultura	→	Importi non superiori al 30% del reddito complessivo <b>codice 24</b>
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	Detraibile l'intero importo (salvo limite 50% per euro 48.000,00 in caso di cumulo con agevolazione 36-50%)	→	<b>codice 25</b>
Erogazioni liberali per attività artistiche e culturali	Detraibile l'intero importo	→	<b>codice 26</b>

Slide 70

**ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10**

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	Importi non superiori al 2% del reddito complessivo	—————>	<b>codice 27</b>
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	Importi non superiori al 2% del reddito complessivo (elevato al 30% con particolari condizioni)	—————>	<b>codice 28</b>
Spese veterinarie	Importo non superiore a euro 387,34 (franchigia euro 129)	—————>	<b>codice 29</b>
Spese per servizio di interpretariato	Detraibile l'intero importo	—————>	<b>codice 30</b>


Slide 71

**ALTRI ONERI DETRAIBILI: RIGHI da E8 a E10**

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici finalizzati ad innovazione, edilizia scolastica, ecc.	Detraibile l'intero importo con pagamento "tracciato"	—————>	<b>codice 31</b>
Contributi versati per riscatto anni laurea		—————>	<b>codice 32</b>
	Esclusivamente se pagati per familiari a carico	—————>	Non iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria
Spese per frequenza degli asili nido	Max 632 euro per figlio	—————>	<b>codice 33</b>
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	Detraibile l'intero importo	—————>	<b>codice 35</b>
Altri oneri detraibili	Detraibile l'intero importo	—————>	<b>codice 99</b>

Slide 72

## PREMI ASSICURATIVI: CODICE 36



Slide 73

## PREMIO PER DISABILITA': COD. 38 - 39

<sup>38</sup> per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione.

<sup>39</sup> per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

Slide 74

**ALTRI ONERI DETRAIBILI 26%: RIGHI da E8 a E10**

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS

fino a 30.000 euro annui



**codice 41**

41\* per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2016 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 41.

Slide 75

**ALTRI ONERI DETRAIBILI 26%: RIGHI da E8 a E10**

Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici

Tra 30 euro e 30mila euro annui



**codice 42**

42\* per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

Slide 76



### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: RIGO E21

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00
-----	---	-----

- assicurazione casalinghe
- riscatto laurea
- ricongiunzione periodi assicurativi
- etc...

- contributi associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a euro 5.000,00)

**NB**

DEDUCIBILE  
INTERO  
IMPORTO

Slide 79

### ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE: RIGO E22

Assegni periodici  
corrisposti al coniuge



con esclusione della quota per  
mantenimento dei figli

in conseguenza di separazione  
legale ed effettiva,  
di scioglimento o annullamento  
del matrimonio o di divorzio

limite alla deduzione



Deducibile intero importo

**NB**

Indicazione  
codice fiscale del  
coniuge



In assenza l'importo non è  
deducibile

Slide 80

**CONTRIBUTI PER ADDETTI AI  
SERVIZI DOMESTICI E  
FAMILIARI: RIGO E23**



Colf, baby sitter,  
assistente per anziani...

euro 1.549,37

**EROGAZIONI LIBERALI A  
FAVORE DI ISTITUZIONI  
RELIGIOSE: RIGO E24**



Erogazioni liberali a  
favore di istituzioni  
religiose

euro 1.032,91

Per ciascuna istituzione

Slide 81

**SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA  
DISABILITA' : RIGO E25**

Spese mediche  
generiche e di  
assistenza specifica



**PORTATORI DI DISABILITA'**

indipendentemente dalla  
percezione dell'indennità di  
accompagnamento

**limite alla deduzione**



**Deducibile intero  
importo**

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Slide 82

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI: RIGO E26

- CODICE 6** ➡ Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (limite massimo euro 3.615,20)
- CODICE 7** ➡ Contributi ONG Paesi in via di sviluppo (max 2% complessivo)
- CODICE 8** ➡ Liberalità in denaro o natura per:  
- ONLUS e ass. prom. sociale;  
- fondazioni per tutela beni interesse artistico;  
- fondazioni per ricerca scientifica;  
deducibili nel limite del 10% del reddito comp. - max euro 70.000
- CODICE 9** ➡ Liberalità in denaro per enti universitari, ricerca, istituzioni universitarie, enti di ricerca ed enti parco interamente deducibili
- CODICE 21** ➡ Altri oneri deducibili (spese adozione minori stranieri, somme assoggettate erroneamente a tassazione, etc.)

Slide 83

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI: RIGO E26

- CODICE 12** ➡ Liberalità a trust o fondi speciali
- CODICE 13** ➡ Contributi pensionati a casse assistenziali

**NOVITA'**

\*12\* per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.


Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione;

\*13\* per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6';


Slide 84

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E27



Slide 85

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E28




Slide 86

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E29




Slide 87

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E30



Slide 88

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIGO E31



**NB** Se il dipendente è iscritto a fondi per cui non rileva la qualifica di dipendente pubblico, compilare il rigo E27

Slide 89

## ACQUISTO ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE : RIGO E32

E32	SPESA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione		Spese acquisto/costruzione		Interessi mutui	
		1	2	3	4	5	6

### Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, inventate al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Slide 90

## SOMME RESTITUITE: RIGO E33

E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno		Residuo precedente dichiarazione	
		1	2	3	4
			,00		,00

**Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione**  
A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

**Colonna 1 (Somme restituite nell'anno):** indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2016 al soggetto erogatore;

**Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione):** questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2015. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2016.

Slide 91

## 36-50 o 65% per cento Sez. III-A - B

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)										
E41	ANNO		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, affitto o costruzione	Numero data	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile		
	1	2								
							,00			
E42							,00			
E43							,00			

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
E51	N. cat. immobile	Comune	CODICE COMUNE		TU	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E51										
E52										


  

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTORNUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E53											

Slide 92

## DETRAZIONE IRPEF 36-50 o 65%

### EDIFICI



Slide 93

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50 o 65 %)

### SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2016 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Slide 94

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50-65 %) - CHI PUO' ?

### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Slide 95

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50 o 65 %) - CHI PUO' ?

### Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  - dati catastali identificativi dell'immobile;
  - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

Slide 96

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - QUANTO SPETTA ?

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016;
- 36 per cento per le spese sostenute:
  - a) dal 2007 al 2011;
  - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Slide 97

## SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50 o 65 %)

**Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità**

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E43.

**Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati**

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Slide 98

## COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A - B

Esempi di compilazione

**Esempio 1** Immobile A: intervento effettuato nel 2012  
Immobile B: intervento effettuato nel 2015

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro  
Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro  
Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)									
E51	ANNO	CATASTO (2013-2016 adempimenti)	CODICE FISCALE	Interventi (art.108)	Acquisto mobili o dotazione	Numero rata	IMPORTO SPESE	N. di quote immobile	
E41	2012	2				5	6.000,00	1	
E42	2012	3				5	7.000,00	1	
E43	2015					2	4.000,00	2	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE									
E51	N. cat. immobile	Comune	CODICE COMUNE	CATASTO	SEZ. DIRE. COMUNE CATASTO	FOLIO	PARTICELLA	SUBALTEIRO	
E51	1		H 5 0 1	U	A	3 3	3 4 5 /		2
E52	2		F 2 0 5	U		6 0	6 7 8 /		1

Slide 99

## COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-C - MOBILI

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)					
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
E57			,00		,00

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Al contribuente che fruiscione della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che prevedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Slide 100

## COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-C - MOBILI

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)					
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	
		1	2	3	4
					.00

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.



La detrazione "arredo immobili ristrutturati" non è cumulabile con il bonus "per l'arredo degli immobili giovani coppie" (riga E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Slide 101

## RIGHI E58 - E59

E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 3 ANNI		NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA
		1	2					1	2	
					.00					.00

**Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)**

Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.



La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione è necessario:

- essere una coppia che risulti coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione deve essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016 (tale requisito si intende rispettato dai contribuenti che compiono il trentacinquesimo anno d'età nel corso del 2016 a prescindere dal giorno o dal mese in cui ciò accade);
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l'acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

Slide 102



## 55/65 per cento

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E01	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008	RATAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								,00

Slide 105

## DETRAZIONE 55% o 65%- TIPOLOGIE

### SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2016 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2016 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Slide 106

## DETRAZIONE 55% o 65% - CHI PUO'

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Slide 107

## DETRAZIONE 55% o 65% - PAGAMENTO E LIMITI

Sono comprese tra le spese detrabili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Slide 108

## DETRAZIONE 55% o 65% - DOCUMENTI

### Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
  - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

109

## DETRAZIONE 55% o 65% - DOCUMENTI

### Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "colloquio" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".




Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

### Documenti da conservare


Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Slide 110


### DETRAZIONE 55-65% - immobili interessati



### DETRAZIONE 55-65% - interventi agevolabili DAL 6/6/2013 a tutto il 2016



**DETRAZIONE 55-65%** - interventi agevolabili DAL 1/1/2015 a tutto il 2016




**RIGO E71 - CANONI DI LOCAZIONE ABITAZ. PRINC.**

COL. 1	FINO € 15.493,71	FINO € 30.987,41	OLTRE € 30.987,41
1. LOCAZIONE "ORDINARIA" ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 300,00	€ 150,00	/
2. LOCAZIONE "CONVENZIONALE" AB. PRINCIPALE	€ 495,80	€ 247,90	/
3. LOCAZIONE "EX BAMBOCCIONI"	€ 991,60	/	/
4. LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI	€ 900,00	€ 450,00	/

COL. 2	NUMERO DI GIORNI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE	COL. 3	PERCENTUALE DI DETRAZIONE SPETTANTE
--------	---	--------	-------------------------------------

## RIGO E72 - CANONI DI LOCAZIONE



E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	N. DI GIORNI 1	PERCENTUALE 2
-----	---	-------------------	------------------

Slide 115

## ONERI DETRAIBILI : RIGO E82

<b>E82</b>	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	,00
------------	--	-----

**Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani:** indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Slide 116

**RIGHI E81 ed E83**

**SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA**

**ALTRE DETRAZIONI**

codice 1

codice 2

Borsa di studio assegnata dalla Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano

Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova.

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTR	
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barra la casella)

Detrazione spettante al non vedente pari forfettariamente a euro 516,46

E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE		,00
		1	2	

Detrazioni per cui non è previsto un rigo specifico

## Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- SI - spese relative ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto trattamenti di natura sanitaria. Occorre la prescrizione medica, che dimostri il necessario collegamento tra la prestazione resa e la cura di una patologia.
- NO - spese per trattamenti di haloterapia o grotte di sale, non ancora inquadrate dal ministero della Salute tra le procedure sanitarie.
- NO - Spese per pedagoga - A differenza dell'educatore professionale, il pedagoga non può essere considerato una professione sanitaria. Egli, infatti, opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali). Pertanto, le spese sostenute per le sue prestazioni non sono detraibili.
- STATUS DI SORDO - La norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo, in quanto tale destinatario delle agevolazioni fiscali, è la legge 381/1970. Infatti, la legge 68/1999 (che era stata richiamata per i vantaggi riservati all'acquisto di veicoli) ha la diversa finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui sono compresi anche coloro che sono affetti da sordità in base alla definizione della legge 381/1970.
- PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE - Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell'abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi (comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir). Pertanto, per determinare l'importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso. Inoltre, in relazione alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16-bis del Tuir), il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all'abitazione.

## Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- La SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria e consente, pertanto, l'accesso al BONUS ARREDI, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono, infatti, riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001), mentre, negli altri casi, bisogna valutare in concreto se l'intervento sugli impianti tecnologici risponde al criterio dell'innovazione, risultando tendenzialmente riconducibile alla manutenzione straordinaria (paragrafo 5.1 della circolare 11/2014).
- Spese per sostituzione sanitari - Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, della vasca con altra vasca con sportello apribile o con BOX DOCCIA non sono agevolabili ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, in quanto si tratta di interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA. Né l'agevolazione può essere riconosciuta come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto non presenta le caratteristiche tecniche previste dalle norme di riferimento (legge 13/1989 e Dm 236/1989). La sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, potrà comunque considerarsi agevolabile qualora l'intervento sia integrato o correlato ad altri maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta.
- CONDOMINIO MINIMO E BONUS DEL 50 E 65% - Non è necessaria la richiesta di richiesta del codice fiscale da parte di un condominio minimo, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste italiane Spa dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento. In tale caso, per beneficiare della quota di detrazione spettante, è possibile inserire in dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. In sede di controllo, poi, occorrerà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. In sede di assistenza fiscale, inoltre, va prodotta, tra l'altro, una autocertificazione per attestare la natura dei lavori effettuati e indicare i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Sono pertanto superate, le indicazioni fornite con la circolare 11/2014 e con la risoluzione 74/2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti.
- Manutenzione, protezione o restauro delle COSE VINCOLATE - È confermata la CUMULABILITÀ della detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico (articolo 15, comma 1, lettera g, del Tuir) con quella per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir). In tale ipotesi, l'agevolazione per gli immobili oggetto di vincolo è ridotta nella misura del 50 per cento.

Slide 119

## Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE
- Deducibilità costo d'acquisto - In riferimento alla deduzione del 20% prevista per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro (articolo 21 del DL 133/2014), viene precisato che tale limite costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che al contribuente. Pertanto, in caso di acquisto di più immobili destinati alla locazione, la deduzione va calcolata pro-quota per ciascuna di esse.
- Deducibilità interessi passivi - In merito alla deducibilità del 20% anche degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, viene specificato che, pur non essendo indicati limiti di spesa né dalla norma primaria né dal decreto attuativo, l'agevolazione va comunque correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene. Pertanto, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un mutuo non superiore a 300mila euro.
- In base al principio per cui l'onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa, occorre far riferimento alle quietanze di pagamento degli interessi passivi. La deduzione degli interessi passivi, in mancanza di disposizione contraria (per la deduzione del costo di acquisto è espressamente disposto un periodo temporale di otto anni), può essere fruita per l'intera durata del mutuo.
- Durata canone di locazione - Il requisito della durata contrattuale di almeno otto anni e a carattere continuativo si considera rispettato anche in caso di locazione a canone concordato, la cui durata è stabilita in anni sei più due, che consente la proroga di diritto alla prima scadenza, se le parti non concordano sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di motivata disdetta da parte del locatore.
- Si decadrà invece dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore o se il contratto è risolto su richiesta del conduttore e l'immobile non viene locato per più di un anno.

Slide 120

## Circ. 3/E del 2 marzo 2016

- CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO - Ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le imposte pagate all'estero, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell'adempimento è previsto; in caso contrario, il contribuente potrà attestare tale circostanza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In ogni caso, deve conservare la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.
- EROGAZIONI LIBERALI E SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA - I contributi volontari finalizzati all'innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche) rientrano tra le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, detraibili senza limite di importo (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir). Invece, le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lettera i-octies del Tuir (ad esempio, il servizio di mensa scolastica), rientrano tra le spese "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado". Per queste ultime è previsto, a partire dal 1° gennaio 2015, uno sconto di imposta del 19%, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir).